

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

Provincia di Pavia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA

*Ricognizione periodica delle partecipazioni, ex art.20 D.Lgs. 175/16 come
modificato dal D.Lgs. 100/17, al 31/12/2019*

Il revisore Unico
Dott. Aghilar Daniele Luigi

Ricognizione periodica delle partecipazioni, ex art.20 D.Lgs. 175/16 come modificato dal D.Lgs. 100/17, al 31/12/19

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO
Verbale n. 11 del 19 Dicembre 2019

Il Revisore Unico

Il D. Lgs. 175/2016 all'art. 4 comma 1 stabilisce testualmente che: "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

Il Revisore ha analizzato la seguente documentazione:

1. Proposta di delibera per l'approvazione della ricognizione ordinaria delle società partecipate;
2. Delibera di Consiglio comunale n. 26 del 28/09/2017 revisione straordinaria ex art. 24 TUSP
3. La relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione (allegato A)
4. La ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20.

PREMESSO

Secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, che si avvia a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017" (articolo 26, comma 11). In questo senso:

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli

Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

Secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017): la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

Si rende necessario procedere, entro il 31/12/2019, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss.mm., avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

VISTO

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:

- l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, entro il 30/09/2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;
- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"
- l'art. 26, comma 11. "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che "... salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017

CONSIDERATO

- che nella relazione tecnica allegata A) sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata direttamente o indirettamente dall'ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a

partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate;

- che, dall'analisi delle suddette schede, L'ente ritiene che la sola partecipazione che non rispetta le suddette regole è quella in Aqua planet srl e che la stessa è già stata posta in liquidazione;

- che, dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, si ravvisano risultati, per le partecipate indirettamente, risultati negativi;

- che viene confermato dall'Ente l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse.

TUTTO CIO' PREMESSO

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. Quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2018, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016, per quanto riguarda la partecipazione diretta in Broni Stradella spa.

Esorta invece l'Ente ad una più approfondita valutazione dell'opportunità di mantenimento delle partecipazioni indirette, con particolare riferimento a quelle con attività bancaria Ascom fidi soc coop e Banca centropadana credito cooperativo che data l'attività esercitata, i risultati negativi e la modesta percentuale detenuta a parere di chi scrive meriterebbero una più attenta valutazione sull'opportunità del mantenimento o l'esplicazione delle ragioni del mantenimento.

IL REVISIONE UNICO

